CAMERA DEI DEPUTATI N. 6567

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALOI, LOSURDO, NUCCIO CARRARA, COLOSIMO, FRANZ, BONO, CUSCUNÀ

Norme in favore dell'agriturismo

Presentata il 16 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attività agrituristica si è sviluppata in Italia con maggiore difficoltà rispetto agli altri Paesi europei, e limitatamente a talune aree del Paese. Ciononostante, essa presenta risvolti importanti in ordine alla sua funzione tipica di integrazione del reddito agricolo, nonché con riferimento alle sue caratteristiche intrinseche di attività ecocompatibile.

L'agriturismo contribuisce alla diversificazione dell'offerta turistica e ne amplia il campo delle prestazioni. La domanda risulta in crescente aumento nel settore, ma essa è condizionata da normative obsolete che ne ostacolano uno sviluppo imprenditoriale.

La presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche ed integrazioni alla normativa di settore, in particolare alla legge n. 730 del 1985, in un'ottica di maggiore liberalizzazione del mercato e di semplificazione amministrativa, nonché di spiccata defiscalizzazione. La sua approvazione consentirebbe, altresì, di salvare numerose aziende marginali e di evitare che vadano così disperse importanti tradizioni popolari maturate nel corso di un storia sovente secolare nei piccoli centri agricoli del nostro Paese, con il rischio di causare un generale, ennesimo, impoverimento del patrimonio culturale nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, economico ed imprenditoriale delle aree rurali del Paese, la diffusione a livello nazionale ed internazionale della conoscenza delle tradizioni e dei progetti di tali aree, nonché la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nelle campagne e la creazione di nuove opportunità di transazioni commerciali e di nuovi posti di lavoro.

ART. 2.

(Attività consentite).

1. Le imprese agricole sono autorizzate alla somministrazione al pubblico di cibi e bevande in prevalenza prodotti dalle medesime.

2. In conformità alle disposizioni vigenti in materia, alle imprese agricole è altresì consentita la somministrazione al pubblico di alcolici e superalcolici.

ART. 3.

(Regime fiscale).

1. I redditi derivanti dall'esercizio delle attività agrituristiche sono equiparati ai fini fiscali ai redditi ottenuti attraverso la vendita diretta in azienda dei prodotti agricoli di produzione propria.

2. È concessa un'esenzione totale biennale da tutti gli obblighi tributari per le aziende agrituristiche costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo stesso biennio, i relativi oneri previdenziali, assicurativi e

contributivi obbligatori sono posti interamente a carico dello Stato.

ART. 4.

(Autorizzazione amministrativa).

1. I soggetti che intendano intraprendere un'attività agrituristica presentano istanza al sindaco del comune ove l'azienda ha sede, autocertificando il possesso dei requisiti di legge.

2. Decorsi quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, in mancanza di espresso e motivato provvedimento di rigetto, l'istanza si intende irrevocabilmente accolta.

3. Nessun altro onere autorizzativo ad esso assimilabile può gravare ad alcun titolo sui soggetti di cui al comma 1.

ART. 5.

(Leggi regionali).

1. Le regioni emanano nell'ambito della propria potestà legislativa e regolamentare, le norme per lo sviluppo delle attività agrituristiche nei territori di pertinenza, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

(Norme finali).

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento al medesimo Ministero. Ove occorra, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica destina ulteriori somme, con propri

successivi decreti, anche apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali e della sanità emanano, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, separati regolamenti attuativi degli articoli 2 e 3 della medesima legge. I benefìci di cui all'articolo 3 si applicano in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-6567
Lire 500